



Consistenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine

GUIDA
alla **tutela**
professionale
DEL CONSULENTE DEL LAVORO

TeleConsul Editore

GUIDA
alla **tutela**
professionale
DEL CONSULENTE DEL LAVORO



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine

Elaborato da

TeleConsul Editore

www.teleconsul.it

Stampato da

Litografia Vigilante S.r.l.

via Nuova Poggioreale, 151/D - Napoli (NA)

PUBBLICAZIONE A CURA

dell'Area istituzionale e Rapporti interni – Tutela competenze professionali –
Legalità e contrasto all'abusivismo

Quinta edizione – Giugno 2019

I CONSIGLIERI NAZIONALI

Francesco Sette
Luca De Compadri
Antonella Ricci

PREFAZIONE di Marina Calderone	9
1. Premessa	II
2. I Consulenti del Lavoro	II
2.1. Considerazioni generali. Professionisti ed esercizio abusivo della professione	II
2.2. I Consulenti del Lavoro e la riserva di legge di cui all'articolo 1, comma 1, Legge n. 12/1979	15
2.3. Ulteriori competenze dei Consulenti del Lavoro	17
2.4. Ulteriori competenze specialistiche dei Consulenti del Lavoro	19
3. Le Associazioni di Categoria. Competenze e limitazioni nell'esercizio degli adempimenti in materia di lavoro	21
4. I Centri di elaborazione dati. Problematiche e limitazioni nell'esercizio degli adempimenti in materia di lavoro	25
4.1. Il ruolo dei Consigli Provinciali nella vigilanza sui CED	28
4.2. Le pubblicità ingannevoli	29
5. Altri professionisti autorizzati all'amministrazione e gestione del personale	30
5.1. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili	30
5.2. Agrotecnici e Agrotecnici Laureati	31
5.3. Periti Agrari e Periti Agrari Laureati	32
6. Brevi cenni sulle Società tra Professionisti	32
6.1. La STP nell'attività di intermediazione	35
6.2. Regime disciplinare nella STP (art. 12 D.M. 8 febbraio 2013)	37
6.3. In particolare sulla responsabilità disciplinare della società	38
7. Novità introdotte dal Jobs Act degli autonomi in materia di appalti e rapporti con la CONSIP	40

8. L'essere Consapevolmente Consulente del Lavoro	42
8.1. Possesso del Dui	42
8.2. Segreto Professionale e Riservatezza	42
8.3. Utilizzo del logo	44
8.4. Pubblicità Informativa	46
8.5. Polizza Professionale	46
8.6. Formazione Continua Obbligatoria	47
9. Considerazioni conclusive	48
ALLEGATO 1 - Comunicazione del CED a Ispettorato Territoriale del Lavoro e Consiglio Provinciale	51
ALLEGATO 2 - Richiesta documentazione per i professionisti nominati quali responsabili dei CED	52
ALLEGATO 3 - Autocertificazione da redigere a cura del professionista nominato quale responsabile del CED	53
ALLEGATO 4 - Comunicazione a cura del Consiglio Provinciale dell'Ordine relativa alle competenze ed obblighi ai Consulenti del Lavoro nominati	54
ALLEGATO 5 - Richiesta comunicazione effettuata al competente Ispettorato x del lavoro da parte di professionista di cui al comma 1, articolo 1, Legge n. 12/1979 (professionista non Consulente del Lavoro)	55
ALLEGATO 6 - Comunicazione da inviare ai CED che non abbiano ottemperato alla nomina del professionista. (La presente dovrà essere trasmessa unitamente al fac-simile di cui al precedente all. 1)	57
ALLEGATO 7 - Comunicazione da trasmettere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro relativo a segnalazioni ricevute in materia di abusivismo	59
F.A.Q. Comunicato e notizie del Consiglio Nazionale del 25 marzo 2014 Prot. n. 0003094/U/38	61

<i>Norme di comportamento dei Consulenti del Lavoro nei confronti dei Centri di elaborazione dati</i>	63
<i>Consiglio Nazionale e Ispettorato Nazionale del Lavoro insieme per la tutela della legalità</i>	68

La lotta all'abusivismo professionale si è arricchita nel corso del 2018 di una nuova alleanza strategica con l'Ispettorato nazionale del Lavoro. Insieme abbiamo dato vita all'Osservatorio nazionale per la legalità. L'obiettivo è quello di contrastare il lavoro irregolare e sommerso, sensibilizzare imprese, lavoratori ed operatori del mercato del lavoro sulle criticità derivanti da pratiche di dumping contrattuale e sociale, appalti irregolari, somministrazione ed intermediazione illecite, fenomeni di caporalato ed utilizzo distorto dell'istituto della cooperativa. Azione di contrasto che non tralascia l'esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro. Il Consiglio nazionale, infatti, ha messo a disposizione degli ispettori una banca dati degli iscritti all'albo professionale col fine di far verificare l'effettività dell'iscrizione dei professionisti nel corso delle ispezioni. Si fa più forte, dunque, la tutela della professione. Nel 2015 era stata la giurisprudenza a riconoscere il ruolo centrale degli iscritti all'Ordine non solo sugli adempimenti in materia di lavoro (quelli previsti dalla legge 12 del 1979) ma anche su tutto il resto. Il Consiglio di Stato, infatti, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con la sentenza n° 103/2015 del 16 gennaio 2015 si è pronunciato facendo chiarezza in materia e soprattutto riconoscendo il valore e il ruolo del sistema ordinistico. Per quanto riguarda il mondo del lavoro a noi vicino, dunque, è stato acceso il semaforo rosso per i Centri di elaborazione dati (CED) nelle gare d'appalto per l'affidamento di servizi di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale. Tali attività "hanno carattere unitario ed inscindibile" e pertanto devono essere rimesse esclusivamente ai Consulenti del Lavoro o alle società tra professionisti in forza della riserva contenuta nella legge 12/79. Questa edizione aggiornata della "Guida", frutto del lavoro della commissione "tutela della professione" del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, deve essere per tutti noi, ma soprattutto per l'esterno, un valido strumento sui confini fra la nostra professione e le attività

di altri soggetti che, a vario titolo, puntano il nostro ambito di lavoro e che vi vorrebbero entrare senza nessuna garanzia per gli utenti. Garanzia sulla qualità della prestazione dimostrata dal percorso formativo del Consulente e che si riconosce nella vigilanza attenta del Consiglio Nazionale e dei Consigli Provinciali.

Marina Calderone,

Presidente del *Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro*

1. PREMESSA

La presente guida nasce con la finalità di divenire valido e concreto strumento operativo per i Collegi, per gli Ordini Provinciali, nonché per tutti gli operatori che si trovino ad interfacciarsi con le delicate tematiche della lotta all'abusivismo professionale e della tutela della professione.

L'analisi partirà dalla categoria professionale dei Consulenti del Lavoro, mettendone in luce le funzioni specialistiche e riservate, per poi esaminare ulteriori realtà operanti nel nostro Paese quali, le associazioni di categoria, i Centri di elaborazione dati, gli altri professionisti che, a differenza dei Consulenti del Lavoro, trovano specifiche limitazioni nell'espletamento degli adempimenti in materia di lavoro.

Le argomentazioni che si andranno a svolgere saranno, inoltre, supportate dall'analisi della normativa vigente, esaminando cosa la giurisprudenza e le più importanti istituzioni statali hanno avuto agio di precisare a riguardo, con circolari e pareri.

Sarà, inoltre fornita una panoramica sulle società tra professionisti (STP), per poi effettuare delle considerazioni conclusive.

Infine vengono forniti degli allegati finalizzati ad aiutare il professionista nella comprensione della tematica e a guidarlo nella corretta compilazione della modulistica.

2. I CONSULENTI DEL LAVORO

2.1. CONSIDERAZIONI GENERALI. PROFESSIONISTI ED ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

La Legge ha inteso riservare talune attività agli iscritti a determinati ordini o collegi, impedendo dunque, che queste possano essere esercitate indiscriminatamente da qualsivoglia soggetto.

Deve infatti tenersi bene a mente che le singole azioni ed i comportamenti del professionista hanno, a differenza di quelli del comune cittadino, un ampio riverbero sulla collettività e proprio per tale motivo, a tutela della pubblica fede, sono previste specifiche condizioni per chi voglia entrare a far parte di un Ordine, al fine di garantire professionisti

preparati, validi e competenti, a partire dalla nostra Costituzione¹. Quello che viene richiesto al professionista è infatti, un dovere di professionalità specifica, intesa quale capacità di eseguire la prestazione richiesta con elevata e specifica competenza, con diligenza, prudenza ed impegno.

La tutela della fede pubblica viene, inoltre, garantita da una nutrita serie di obblighi deontologici, cui i professionisti sono soggetti, sia nei rapporti con altre categorie di professionisti², sia in quelli con i propri colleghi, quanto con l'ordine³ e i terzi⁴. Deve, infatti, ricordarsi che i comportamenti sono “meta-professionali” perché vanno ad incidere a 360 gradi su dignità e decoro.

L'esercizio di determinate attività riservato ai soli professionisti è inoltre presidiato da norme di carattere penale, volte a punire l'esercizio abusivo della professione: l'articolo 348 del codice penale⁵ prevede a ri-

¹ Articolo 33, comma 5, Costituzione della Repubblica italiana: “È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”.

A livello comunitario, l'articolo 46 della Direttiva 2004/18/CE, ammette le riserve per le attività delle professioni regolamentate a condizione che sia garantito il rispetto del principio di mutuo riconoscimento, senza eccezioni alle ipotesi dell'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

² Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 333 del 29 luglio 2016. Articolo 13, “È fatto divieto al Consulente di accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati e di avvalersi, per l'esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l'attività”.

³ Codice deontologico (v. nota 2) Articolo 17: “Il Consulente è tenuto a collaborare lealmente con l'Ordine per l'espletamento delle funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno dell'abusivismo professionale”.

⁴ Codice deontologico (v. nota 2). Articolo 24, rubricato “Incarico professionale”: “1. L'incarico professionale è ordinato sulla reciproca fiducia tra il Consulente e il cliente, sia esso soggetto individuale o collettivo. 2. Il Consulente raggiunto da provvedimento di sospensione deve attivarsi prontamente per farsi sostituire da altro professionista nell'esecuzione degli incarichi professionali in corso, segnalando il nominativo del sostituto al Consiglio Provinciale”.

⁵ Articolo modificato dalla **Legge 11 gennaio n. 3, in vigore dal 15/02/2018 che introduce oltre all'inasprimento**, la pena congiunta della reclusione e della multa. Comporta anche la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature utilizzate per commettere il reato. Qualora trattasi di soggetto che eserciti una professione o attività, la sentenza viene trasmessa all'Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività esercitata. Si applica infine, la pena della reclusione

guardo che: “*Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila a euro cinquanta-mila*”. La norma richiamata opera i propri effetti di tutela e di sanzione penalistica nei confronti, in primo luogo, di chiunque eserciti individualmente la professione sornito della necessaria abilitazione⁶, o non abbia adempiuto alle formalità richieste (iscrizione all’Albo)⁷ oppure, ancora, sia decaduto o sia stato sospeso o interdetto nell’esercizio della professione; va infatti, rilevato che “l’abusività pur collegata in via immediata alla mancanza di abilitazione statale è concetto più ampio che comprende le ipotesi ora accennate” (Cassazione penale, VI sezione, 8 gennaio 2003 n. 1151).

In merito la Suprema Corte di Cassazione ha altresì precisato che “*integra esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e almeno minimale organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta dal soggetto regolarmente abilitato*” (Cassazione,

sione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato, ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

⁶ Alla mancanza del titolo di abilitazione viene equiparata, oltre all’ipotesi di invalidità dello stesso (Cass., Sez. VI, 5.6.2006), l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione (Cass., Sez. VI, 15.2.2007), conseguente tanto ad una condanna per i delitti commessi con l’abuso di una professione, quanto all’esistenza di una situazione di incompatibilità derivante dalle condizioni soggettive dell’agente, ma non l’esercizio della professione in violazione delle regole di competenza territoriale.

⁷ Alla mancanza del titolo di abilitazione viene equiparata, oltre all’ipotesi di invalidità dello stesso (Cass., Sez. VI, 5.6.2006), l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione (Cass., Sez. VI, 15.2.2007), conseguente tanto ad una condanna per i delitti commessi con l’abuso di una professione, quanto all’esistenza di una situazione di incompatibilità derivante dalle condizioni soggettive dell’agente, ma non l’esercizio della professione in violazione delle regole di competenza territoriale.

Sezioni Unite penali, 15 dicembre 2011/23 marzo 2012 n. 11545).

La norma in esame trova la propria *ratio* nella necessità di tutelare l'interesse generale⁸ a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge⁹.

Sempre la Suprema Corte ha precisato che *“l'articolo 348 del codice penale è norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre norme volte a determinare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in un apposito albo, con la conseguenza che, saldandosi dette norme con la previsione penale, resta esclusa alcuna violazione dei principi di determinatezza e tassatività della fattispecie”* (Cassazione penale, sez. II, 07/03/2017, n. 16566).

Con una recente pronuncia, inoltre, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (21 giugno 2017, n. 30827), chiamata ancora una volta a definire i confini della legittimità dell'esercizio delle professioni ordinistiche, ha confermato l'indefettibilità del requisito dell'iscrizione all'Ordine professionale per l'esercizio della professione di **Consulente del Lavoro**, escludendo la possibilità di qualsiasi altra soluzione alternativa. In tale sede, confermando peraltro le sentenze di entrambi i gradi di merito, la Corte ha ribadito la natura abusiva dell'esercizio della professione di Consulente del Lavoro da parte di un soggetto che riteneva invece quale titolo legittimante la sua iscrizione all'Istituto Nazionale dei Revisori Legali.

Si osserva poi, che anche coloro che prestino il proprio nome, ovvero, la propria attività (cd. “prestanomismo”) allo scopo di permettere o di

⁸ *“L'esercizio abusivo di una professione non lede solo l'interesse di una amministrazione pubblica a che la professione stessa sia esercitata da soggetti abilitati, ma anche quello circostanziato e diffuso degli appartenenti alla categoria, rappresentata dagli organismi esponenziali della stessa”* (Cassazione penale, Sez. VI, 11 luglio 2001 n. 448).

⁹ Interessante è la massima del Tribunale Bari, Sez. II, 24/02/2016, n. 996: *“Sono professioni quelle “liberali”, quelle per le quali lo Stato richiede una speciale abilitazione. L'esercizio abusivo della professione è un reato di pericolo che tende a tutelare gli investitori a trattare solo con soggetti affidabili escludendo la concorrenza di intermediari non abilitati, che operino fuori dalle regole fissate dalla legge. Perché si configuri il reato di esercizio abusivo della professione, l'elemento psicologico consiste nella volontà di inserirsi in competenze non proprie indipendentemente dalla volontà di gestirle effettivamente e di produrre un danno”*.

agevolare l'esercizio abusivo delle professioni risponderanno penalmente per quanto posto in essere.

Infine vale la pena rammentare che il nostro ordinamento prevede all'articolo 498 c.p. anche la diversa fattispecie dell'usurpazione di titolo o onori¹⁰. Tale norma tutela i professionisti stabilendo, al comma 1, che **“chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [...], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”**¹¹.

Tale norma va dunque, a punire chiunque si attribuisca falsamente qualifiche in modo tale da ingannare la buona fede dei terzi. Per la consumazione del reato non occorre il compimento di almeno un atto tipico della professione, come invece richiesto dall'articolo 348 c.p., essendo sufficiente la semplice arrogazione abusiva.

È peraltro, riconosciuto il concorso tra le due diverse fattispecie di esercizio abusivo della professione ed usurpazione di titolo o onori.

2.2. I CONSULENTI DEL LAVORO E LA RISERVA DI LEGGE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE N. 12/1979

Nella nutrita schiera dei professionisti nel nostro Paese, il Consulente del Lavoro riveste oggi un ruolo fondamentale, con specifiche funzioni

¹⁰ Tale reato è stato depenalizzato dall'art. 43 del D.Lgs. 507/1999.

¹¹ Testo completo dell'art 498 c.p. Usurpazione di titolo o onori. *“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 359] (1), ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.*

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

ed attribuzioni che il Legislatore ha inteso conferire alla Categoria *in via del tutto esclusiva*, alla luce della espressa riserva di legge contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 12/1979.

Recita la norma poc'anzi citata: *“Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei Consulenti del Lavoro [...] nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”*.

Dunque, quella dei Consulenti del Lavoro è una **competenza generalizzata, senza eccezioni o condizioni di sorta, a differenza di altri soggetti e/o professionisti** (si veda infra).

La competenza professionale degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro è, del resto, necessaria per garantire alla collettività, dei professionisti qualitativamente validi e sottoposti ad un costante aggiornamento. La precisa differenziazione esistente tra soggetti che conseguono l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro e soggetti meramente autorizzati allo svolgimento di taluni adempimenti trova la propria ragion d'essere nel diverso percorso formativo e qualificativo che si è tenuti a seguire per potersi legittimamente fregiare del titolo di Consulente del Lavoro.

Deve, infatti, tenersi bene a mente che tra le diverse categorie di professionisti presenti nel nostro Paese vi siano delle differenze ontologiche profonde, e, che nessuna professione possa essere assimilata ex lege a quella di Consulente del Lavoro.

2.3. ULTERIORI COMPETENZE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

È bene osservare come, proprio a partire dalla legge istitutiva, la professione di Consulente del Lavoro abbia iniziato a delinearasi nella propria specifica identità, tanto in materia giuslavoristica, previdenziale ed assistenziale quanto in materia fiscale e tributaria.

Gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 12/1979 costituiscono, infatti, solamente un aspetto della ben più ampia e complessa attività professionale di Consulente del Lavoro.

Con specifico riguardo alla materia economica, contabile fiscale, tributaria, e di assistenza dei contribuenti si riportano, di seguito, le principali disposizioni normative attualmente vigenti:

- il **D.Lgs. 546/1992** all'art. 12 prevede per i Consulenti del Lavoro il patrocinio, la rappresentanza e assistenza piena in giudizio per il contenzioso davanti alle commissioni tributarie;
- l'**art. 63**, del **D.P.R. 600/73** rubricato "assistenza e rappresentanza dei contribuenti" dispone che gli stessi possano farsi assistere da persone iscritte in albi professionali;
- la **Legge 17 luglio 1975**, n. 400, rubricata "Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi", prevede che i commissari liquidatori devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali dei Consulenti del Lavoro ovvero degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione;
- il **D.Lgs. n. 241/1997** ha attribuito ai Consulenti del Lavoro la certificazione tributaria delle dichiarazioni dei redditi nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria;
- la **Legge 140/1997** e il **D.M. 235/1998** hanno assegnato ai Consulenti del Lavoro, ai fini della concessione delle agevolazioni a sostegno della innovazione industriale, la verifica della sussistenza delle relative condizioni in capo alle aziende;
- il **D.Lgs. 490/1998** ha ammesso i Consulenti al visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende;

- **D.M. 320/2004**, che è andato ad individuare le professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Tra i professionisti figurano gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro¹²;
- **Legge 311/2004, art. 1, comma 347** ha stabilito che la certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, possa essere certificata da un Consulente de Lavoro;
- la **Legge 296/2006, art. 1, c. 1091**, dopo quanto già disposto dall'art. 4, c. 2, ultimo periodo, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha stabilito che "l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei Consulenti del Lavoro";
- il **D.Lgs. 231/2007** (così come modificato dal **D.Lgs. 90/2017**) annovera i Consulenti del Lavoro tra i professionisti abilitati alla lotta al riciclaggio;
- **D.M. 46/2013** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente il Regolamento¹³ recante la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei Consulenti del Lavoro. Con questo provvedimento normativo il Legislatore ha inteso regolare i parametri per la liquidazione dei compensi spettanti ai Consulenti del Lavoro e ne ha, altresì, chiaramente riconosciuto e delineato gli

¹² D.M. 320 del 29 dicembre 2004, Art. 1. 1: "*I membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile, possono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia: a) Avvocati; b) Dottori commercialisti; c) Ragionieri e periti commerciali; d) Consulenti del Lavoro*".

¹³ Tale regolamento è stato emanato ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazione nella Legge 24 marzo 2012 n. 27 che prevede «*nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista*», appartenente alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, «è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».

- ambiti operativi nel settore contabile, fiscale, tributario e societario¹⁴;
- **D.Lgs. 14/2019**, art. 358, comma 1, lett. a) possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei Consulenti del Lavoro.

2.4. ULTERIORI COMPETENZE SPECIALISTICHE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Sono poi affidate ai Consulenti del Lavoro numerose funzioni specialistiche e riservate le quali non formano oggetto di attività di altri professionisti.

Tra le più significative si ricordano:

- il D.Lgs. n. 276/2003, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge n. 30/2003 cd. "Legge Biagi". L'articolo 6, comma 2 rubricato "Regimi particolari di autorizzazione" prevede che: "L'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione". Gli articoli 75 e seguenti hanno previsto l'istituzione delle Commissioni di certificazione dei contratti e rapporti di lavoro presso i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. L'istituto della certificazione dei contratti vede,

¹⁴ Art. 2 Tipologia di attività 1. "Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono individuate le seguenti attività svolte dai Consulenti del Lavoro: a) amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato); b) calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto; c) ammortizzatori sociali; d) risoluzione rapporti; e) dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali; f) **contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie**; g) contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale; h) contrattualistica; i) consulenze tecniche di parte; l) altre prestazioni specifiche e compensi a tempo".

dunque, nelle predette Commissioni di certificazione una sede privilegiata e protetta, anche per funzioni conciliative;

- **il Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Consulenti del Lavoro** (sottoscritto in data 15 gennaio 2014, della durata di due anni, poi rinnovato il 4 marzo 2016 con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, della durata di cinque anni, rinnovabili), secondo il quale i Consulenti del Lavoro potranno asseverare la regolarità contributiva e retributiva delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro per il tramite della procedura Asse.Co. (Asseverazione Contributiva)”;
- il D.Lgs. 81/2015. Con questa normativa è stata introdotta la possibilità per il Consulente del Lavoro di effettuare:
 - attività di certificazione della presenza dei requisiti di genuinità delle collaborazioni coordinate e continuative (articolo 2, comma 3);
 - certificazione del patto di demansionamento del lavoratore (art. 3) e di clausole elastiche nel contratto part-time (art. 6, comma 6), nonché di funzione di sottoscrizione di atti di conciliazione per i collaboratori stabilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2016 (art. 54, comma 1, lettera a). L'articolo 3 sopracitato riveste particolare importanza poiché, nel novare la disciplina di cui all'art. 2103 c.c. in materia di mansioni del lavoratore, ha previsto la possibilità per il lavoratore di farsi assistere da un Consulente del Lavoro oltre che da un Avvocato (senza ulteriori possibilità a favore di altri professionisti).
- il D.Lgs. 151/2015: articolo 26, comma 4 in virtù del quale il Consulente del Lavoro diviene uno dei soggetti deputati alla trasmissione on line della modulistica concernente le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

L'esame della normativa citata, oltre a far comprendere quanto sia ampia e variegata l'area di competenza dei Consulenti del Lavoro, mette in chiara luce come, a differenza degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, la materia economica aziendale non sia soggetta in esclusiva ad una specifica professione, non essendo la stessa riservata per legge.

3. LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. COMPETENZE E LIMITAZIONI NELL'ESERCIZIO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

Le associazioni di categoria sono organismi costituiti precipuamente allo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi delle categorie di appartenenza, produttive o professionali, e di fornire servizi collettivi alle imprese aderenti.

Esistono associazioni facenti capo alla parte datoriale del rapporto di lavoro, così come quelle di lavoratori autonomi o di microimprese che, di fatto, presentano talune analogie con le organizzazioni sindacali.

La Legge n. 12/1979 ha disposto che alle associazioni di categoria possano affidarsi imprese artigiane e piccole imprese, anche in forma cooperativa, per tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Tale previsione è contenuta al **quarto comma dell'articolo 1 della Legge 12/1979¹⁵**.

La norma in commento effettua, però, una importante precisazione, prevedendo che *“Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei Consulenti del Lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni”*.

Viene, dunque, ribadita la centralità della figura del singolo professionista, posto che è consentito lo svolgimento di tali attività da parte delle rispettive associazioni di categoria che abbiano istituito al loro interno appositi servizi organizzati a mezzo dei soli professionisti iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche se dipendenti delle associazioni stesse. Con riferimento alle attività di assistenza in materia di lavoro poste in essere dalle associazioni di categoria, la Sesta Sezione della Cassazione penale ha chiarito che *“Sussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un'associazione di categoria, cui l'art. 1, comma 4 della legge n. 12 del 1979 eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del*

¹⁵ Articolo 1, comma 4, Legge n. 12/1979: *“Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei Consulenti del Lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni”*.

titolo di Consulente del Lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria” (Cass. penale, VI sezione, sentenza n. 9725 del 21 febbraio 2013).

La Corte sostiene che, se è pur vero che, ai sensi della Legge n. 12/1979, le imprese artigiane o le altre piccole imprese possono rivolgersi per gli adempimenti relativi all'amministrazione del personale a servizi istituiti da associazioni di categoria, deve escludersi che le medesime attività possano essere da tali associazioni di categoria delegate in qualsiasi maniera a terzi, in quanto ciò costituirebbe un vero e proprio aggiramento delle norme in materia, a tutela dell'interesse dei cittadini ai quali devono essere garantite determinate prestazioni professionali, solo da soggetti che hanno un minimo di standard di qualificazione. Siamo, infatti, nell'ambito della gestione dei diritti fondamentali dei lavoratori che non possono essere affidati a qualsivoglia soggetto, privo delle necessarie competenze professionali.

Naturalmente, il professionista incaricato dovrà essere in grado di garantire la propria opera professionale in ogni eventuale struttura territoriale delle associazioni stesse o CAF costituiti, senza possibilità di delegare altri soggetti.

In tema di repressione dell'abusivismo nella professione di Consulente del Lavoro, il Ministero del Lavoro¹⁶ con la circolare n. 65 del

¹⁶ Si riporta, per quanto di interesse, un estratto del “*Vademecum Libro Unico del Lavoro*” del 06/12/2008 ad opera del Ministero del Lavoro.

Quesito n. 37) I servizi o i centri di assistenza fiscale delle associazioni di categoria possono essere tenutari del Libro Unico solo per i propri associati? *Le imprese artigiane e le altre piccole imprese, anche cooperative, possono, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 12/1979 delegare gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, della medesima legge a servizi o centri di assistenza fiscale () costituiti dalle rispettive associazioni di categoria e assistiti da almeno un Consulente del Lavoro, con incarico professionale esterno o quale dipendente dell'associazione. Tali servizi o centri di assistenza fiscale possono prestare assistenza esclusivamente alle imprese associate ovvero associabili alla associazione di categoria promotrice dei CAF o servizi medesimi per ambito di attività. È di tutta evidenza che il requisito associativo deve risultare coerente con la storia, la natura e il settore dell'impresa aderente, non potendo esso risolversi in un mero espediente per aggirare le prerogative e le riserve di tutela stabilite al riguardo dalla predetta Legge n. 12/1979. Si deve in ogni caso trattare di associazioni di categoria dotate di reale rappresentatività, così come individuate dall'art. 32 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e non di associazioni fittizie o comunque non rappresentative*

27/05/1986, ha precisato che “[...] è da far presente che la corretta interpretazione della legge è nel senso che l’espletamento dei servizi di consulenza affidati alle associazioni di categoria delle piccole imprese e di quelle artigiane deve far comunque capo ai soggetti che siano Consulenti del Lavoro, dipendenti o meno delle associazioni medesime: ossia soggetti che siano iscritti nell’albo di cui all’art. 8 della legge n. 12/1979.”

Tale assunto è stato, successivamente fatto proprio anche dall’Inps con la circolare n. 100 del 27/04/1990.

Dunque, dopo la previsione di cui al comma 1 dell’articolo 1 della Legge n. 12/1979 con cui il Legislatore è andato a riservare gli adempimenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza ai professionisti di cui al medesimo comma, è stata poi previsto in deroga alla predetta regola generale, uno speciale regime per le imprese artigiane e le piccole imprese che possono affidare tali adempimenti anche a quelli che il comma 4 definisce “servizi” ai soli Centri di Assistenza Fiscale (CAF) istituiti dalle rispettive associazioni di categoria (interpretazione in linea con quanto disposto dal comma 2, articolo 4 del D.Lgs. n. 490/1998 che è andato a modificare il testo del comma 4, articolo 1 della Legge 12/1979). Da quanto testé esposto, è evidente che con l’espressione “*affidare a ... servizi istituiti dalle rispettive associazioni*”, il Legislatore intenda servizi organizzati all’interno delle associazioni di categoria, ovvero, svolti da personale dipendente di queste ultime.

Con il passare del tempo si assiste ad una progressiva strutturazione delle predette associazioni, con singole unità territoriali che hanno una propria autonomia giuridica ed operativa, sono dotate di propri organi decisionali e di rappresentanza ed adempiono alle attività di cui al comma 4, art. 1, della Legge 12/79 tramite società di servizi. Queste ultime sono, il più delle volte strutturate in forma societaria e possono avere bacini di utenza nazionali o circoscritti alla singola unità territoriale dell’associazione di categoria cui fanno riferimento. In tutti questi casi, la profilazione risulta operativa presso l’INPS che abilita i centri servizi ai fini dell’accesso ai servizi telematici in qualità di intermediario *ex* Legge n. 12/1979.

costituite al fine di eludere la disciplina di cui alla legge n. 12/1979. Rispetto a questi fenomeni il Ministero del Lavoro avvierà nei prossimi mesi, in parallelo con la messa a regime del Libro Unico del lavoro, una campagna ispettiva mirata volta a reprimere gli abusi.

Tuttavia, per ciò che concerne gli adempimenti telematici da espletarsi nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi, i professionisti di cui all'art. 1, comma 1 ed anche le Associazioni di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della Legge 12/1979, possono subdelegare esclusivamente i propri dipendenti, ai quali vengono rilasciate apposite credenziali (INPS messaggi n. 18367 del 27/09/2011 e n. 465 del 31/01/2017)¹⁷. Deve, a tal proposito, fornirsi una corretta interpretazione dei dati normativi vigenti, alla luce dei quali se è pur vero che le associazioni di cui al comma 4 dell'art. 1, della Legge n. 12/1979 possono avvalersi di centri di elaborazione dati (o anche costituirli o promuoverli), questi ultimi possono svolgere solamente mere operazioni di calcolo e stampa e devono essere assistiti da un Consulente del Lavoro¹⁸.

Gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale sono, infatti, affidati dalla Legge ai soli professionisti di cui al comma 1 del citato articolo 1 Legge 12/1979 ed in via di eccezione alle associazioni di categoria di cui al comma 4, Legge n. 12/79 ed alle società tra professionisti (v. *infra*), senza ulteriori attribuzioni nei confronti di diversi soggetti.

Quando, al successivo comma 5, il Legislatore si occupa dei Centri di elaborazione dati detta precise e tassative limitazioni, che saranno esaminate nel successivo capitolo.

¹⁷ Di particolare interesse è il **messaggio INPS n. 465 del 31 gennaio 2017** ad oggetto “Rilascio delle nuove funzionalità per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico” che, **anche nel settore del lavoro domestico, ha espressamente incluso i professionisti di cui al comma 1, articolo 1 della Legge 12/1979 tra i soggetti abilitati ad operare nei confronti dell’Istituto previo conferimento di delega conferita all’uopo dal datore di lavoro.**

Le funzionalità per la gestione delle deleghe sono disponibili, altresì, per le associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico maggiormente rappresentative, firmatarie di almeno un CCNL di settore.

¹⁸ Il successivo comma 5 dell'articolo 1 della Legge 12/1979 (ampiamente citato *infra*) stabilisce infatti che “*Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma [...] le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati [...] costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma [...]*”. Con tale ultima locuzione si fa, dunque riferimento, all’assistenza che il Consulente del Lavoro deve prestare sull’attività svolta dal CED.

4. I CENTRI DI ELABORAZIONE DATI. PROBLEMATICHE E LIMITAZIONI NELL'ESERCIZIO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

Le operazioni che possono essere svolte dai Centri di elaborazione dati (CED) devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati (*data entry*) e il relativo calcolo e stampa degli stessi.

Tutte queste attività, tenuto conto delle modalità di utilizzazione dei programmi gestionali (*software*) da parte dell'operatore non devono includere, in alcun modo, attività aventi carattere professionale o di consulenza.

Quella svolta dai CED è qualificabile come attività di impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c.¹⁹ e, in quanto tale, è sottoposta ai normali requisiti ed obblighi delle altre iniziative imprenditoriali ma non è, invece, soggetta al rispetto dei principi che sono posti alla base dell'attività professionale, sia per ciò che concerne il profilo di responsabilità, che quello della deontologia.

L'ambito di operatività di tali organismi è, dunque, limitato e non suscettibile di equiparazione rispetto a quanto la Legge ha previsto per i professionisti (comma 1, articolo 1, Legge n. 12/1979) e per le associazioni di categoria (comma 4, articolo 1, Legge n. 12/1979).

La più volte citata Legge n. 12/1979 al comma 5 dell'articolo 1 espressamente prevede che *“Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati (che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge [...], ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma [...])”*.

Dall'esame della disposizione citata si evidenzia che, anche i CED devono essere assistiti²⁰ da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge, a differenza dei CED costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria che devono essere assistiti da un Consulente del Lavoro.

¹⁹ Articolo 2082 c.c.: “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

²⁰ La nozione di “assistenza” al CED si rinviene nella circolare del Ministero del Lavoro del 4 giugno 2007 che si concretizza in un supporto di natura consulenziale avente ad oggetto tutte le problematiche di natura lavoristica, previdenziale e fiscale.

Il CED dovrà conferire al professionista l'incarico tramite una comunicazione scritta, avente data certa ed anteriore rispetto all'inizio dell'attività (per le realtà già operanti, il Ministero fissava quale termine il successivo 31 luglio 2007)²¹ che dovrà essere indirizzata alla Direzione Territoriale del Lavoro ed al Consiglio Provinciale competente per territorio (circolare del Ministero del Lavoro del 4 giugno 2007).

Sulla obbligatorietà di tale assistenza si è pronunciato anche l'INPS che con la circolare n. 76 del 09 maggio 2016 in tema di modalità di accesso per l'attività ispettiva, precisa: “[...] Qualora il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, gli ispettori devono verificare che il professionista sia in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 1 di cui alla Legge n. 12/1979, annotando nel verbale di primo accesso gli estremi della prevista iscrizione. Per i professionisti diversi dai Consulenti del Lavoro, il personale ispettivo è tenuto a verificare, in particolare, che sia stata effettuata la comunicazione dell'esercizio dell'attività svolta alla competente Direzione Territoriale del Lavoro. Conseguentemente, nel caso in cui emergano gli estremi dell'esercizio abusivo della professione, i funzionari ispettivi non devono consentire al soggetto privo di abilitazione di assistere all'ispezione in corso e devono provvedere, appena possibile, a darne comunicazione alle autorità competenti”²².

Il professionista incaricato sarà ritenuto responsabile per l'attività eseguita dal CED, anche deontologicamente (v. *Allegato 4* alla presente guida).

Si rammenta, inoltre, che in virtù del principio enunciato dalla Cassazione nella citata sentenza n. 9725/2013 (v. *supra*, pag. 13), le imprese artigiane e le piccole imprese non possono delegare gli adempimenti in materia di lavoro a soggetti privi del titolo di Consulenti del Lavoro che siano soci di una società solo partecipata da una associazione di categoria.

Importante contributo è quello che, in questa delicata tematica, ha fornito il Ministero del Lavoro nel corso dell'ultimo decennio.

²¹ La circolare in esame parla di “successivo periodo di paga”.

²² Sulla necessaria presenza di un professionista che assista il CED si veda anche la circolare INAIL del 2 novembre 2007: “[...] in merito alla tenuta dei libri regolamentari ed in particolare alla tenuta dei prospetti di paga, sono di competenza del professionista iscritto all'Albo che svolge l'attività di assistenza al CED, [...] come la scelta della modalità di vidimazione, la richiesta di vidimazione in fase di stampa laser, la richiesta di autorizzazione alla vidimazione con la “numerazione unica” dei fogli mobili, essendo l'attività dei ced limitata, [...] senza alcun intervento di tipo discrezionale ed interpretativo”.

Con la circolare n. 13469 del 23 ottobre 2007²³ il Ministero, d'intesa con l'INPS e l'INAIL, affrontando la problematica del contrasto al fenomeno dell'abusivismo nelle attività dell'amministrazione del personale, ha individuato quali attività meramente esecutive potessero svolgere i CED ed escludendo recisamente ogni attività di tipo interpretativo e valutativo. **Quella che si vuole mettere in luce è una tassativa ripartizione di competenze: al professionista spettano tutte le attività necessariamente prodromiche e valutative, implicanti specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali, mentre ai CED spettano attività meramente esecutive, strumentali e di carattere accessorio.**

La differenziazione delle competenze è stata, peraltro, più volte messa in luce anche dalla giurisprudenza che ha affermato che commette il reato di cui all'art. 348 c.p. colui il quale non si limiti ad eseguire compiti di natura esecutiva, quali il mero calcolo o la semplice elaborazione di dati, ma svolga attività di più alto livello professionale, con ampia autonomia decisionale (ad esempio, gli adempimenti connessi all'assunzione ed al licenziamento dei lavoratori, l'assunzione di lavoratori con contratti di formazione lavoro, la compilazione di modelli DM/10 per l'INPS. (Cassazione penale, 11 luglio 2001 n. 27848).

Il Ministero è nuovamente intervenuto con la circolare n. 17 dell'11 aprile 2013 per richiamare l'attenzione del personale ispettivo all'esigenza di porre in essere più serrati controlli ai fini della prevenzione e della repressione di fenomeni di abusivismo, riconfermando tutti i sù esposti principi e citando ampia giurisprudenza a supporto delle proprie argomentazioni (Cassazione penale, sentenza 8 gennaio 2003 n. 49, T.A.R. Lazio sentenza n. 4237/2003; Consiglio di Stato, VI sezione, 25 luglio 2001 n. 4088).

L'analisi svolta mette, dunque, in chiara luce i precisi limiti dell'ambi-

²³ “[...] L'art. 1 comma 5 della L. n. 12/1979, come modificato dall'art. 5 ter del D.L. n. 10/2007, convertito dalla Legge n. 46/2007, ha consentito alle imprese artigiane nonché alle altre piccole imprese di avvalersi, per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di amministrazione e gestione del personale, nonché per l'esecuzione della attività strumentali ed accessorie, di Centri di elaborazione dati in ogni caso assistiti da uno o più professionisti iscritti agli albi di cui all'art. 1 della L. n. 12/79, senza più richiedere necessariamente che gli stessi Centri siano 'costituiti e composti esclusivamente' dai 28 predetti professionisti”.

to di operatività dei Centri di elaborazione dati e, di converso, la centralità — anche in questo caso — del ruolo del Consulente del Lavoro.

4.1. IL RUOLO DEI CONSIGLI PROVINCIALI NELLA VIGILANZA SUI CED

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in virtù di quanto previsto dall'art. 14, lettera b), della Legge 12/1979 “*vigila per la tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro*”. Tale obbligo di vigilanza è stato, come visto nel precedente paragrafo, confermato dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 4 giugno 2007 nonché dalla nota ministeriale n. 7195 del 6 giugno 2007.

Alla luce delle indicazioni ministeriali e di quelle del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, gli Ispettorati del Lavoro e i Consigli Provinciali degli Ordini sono rispettivamente coinvolti nel monitoraggio circa l'effettiva osservanza da parte dei CED della nomina del professionista incaricato, verificando, inoltre, il possesso da parte degli stessi dei requisiti di cui all'art. 1, della Legge 12/1979 e l'attività effettivamente svolta. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dunque:

- in caso pervengano segnalazioni di irregolarità, provvede a trasmettere il nominativo ricevuto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per espletare tutti gli accertamenti e le verifiche del caso;
- con riferimento alle predette attività di monitoraggio, redige apposito elenco delle comunicazioni pervenute e comunica gli eventuali aggiornamenti all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
- pone in essere delle verifiche tramite le Camere di Commercio territorialmente competenti per confrontare le comunicazioni pervenute con le società in possesso di codici Ateco corrispondenti ad attività proprie dei CED presenti negli archivi-aziende delle stesse Camere di Commercio²⁴.

²⁴ A tale proposito dal 2012 è operativo VerifichePA (<https://verifichepa.infocamere.it>), sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane per far fronte a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2012 (art. 15, Legge 12/2011 n. 183), che ha sancito il principio della “decertificazione”. Questo nuovo punto di accesso ai dati del Registro Imprese permette alle Pubbliche Amministrazioni (quindi anche a Consigli

4.2. LE PUBBLICITÀ INGANNEVOLI

Sempre più frequentemente appaiono sui siti web, o pervengono alle aziende a mezzo mail, delle pubblicità da parte dei CED che si attribuiscono anche l'attività riservata della gestione dell'amministrazione del personale. Con la sentenza n. 4237/2003 il TAR del Lazio, intervenendo sul tema della pubblicità ingannevole, stabiliva che l'espressione "full service" può far credere ad un'assistenza completa sui dipendenti. Infatti, come noto, le società di servizi possono svolgere attività strumentali ed accessorie all'attività di consulenza del lavoro, ma non l'attività di consulenza stessa. Ne deriva che farsi pubblicità dichiarando di fornire un "full service" può indurre i destinatari del messaggio pubblicitario a credere che la società svolga tutti gli adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale dipendente.

Nel caso di specie, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio su menzionato, ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma (con intervento ad adiuvandum del Consiglio Nazionale dell'Ordine) contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva dichiarato non ingannevole il messaggio pubblicitario di una società di servizi che offriva un "full service", indicando di avvalersi della collaborazione di Consulenti del Lavoro.

La pubblicità ingannevole, così delineata, aveva operato un'inammissibile assimilazione della mera attività strumentale, collegata all'utilizzo degli strumenti informatici, a quella di consulenza, di esclusiva spettanza dei singoli professionisti abilitati, in base all'art. 1 della citata Legge n. 12/79.

È indubbio come tali pubblicità ingannevoli possano avvantaggiare i professionisti che facciano parte della compagine sociale dei

Provinciali quali Enti Pubblici) di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro.

Per accedere al sito occorre registrarsi fornendo gli estremi della propria Pubblica Amministrazione (il codice IPA e Posta Elettronica Certificata, Pec). La registrazione al portale VerifichePA e la sottoscrizione di apposite convenzioni con InfoCamere danno accesso a due tipologie di servizi: Documento di Verifica Autocertificazione Impresa ed Elenchi PEC. Le Pubbliche Amministrazioni che vorranno accedere ai dati delle Camere di Commercio in cooperazione applicativa, in base a quanto previsto dal CAD, dovranno sottoscrivere con InfoCamere una diversa Convenzione. Per ulteriori informazioni su questo servizio contattare l'assistenza al numero 06/64892900.

CED stessi o li assistono e che pertanto, potrebbero incorrere in procedimenti disciplinari nel rispetto del Codice Deontologico²⁵. Giova, infine, ricordare che il titolo di Consulente del Lavoro può essere utilizzato (es. targa, siti web, giornali ecc.) soltanto da colui che sia iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, pena la commissione del reato di cui all'art. 348 c.p..

5. ALTRI PROFESSIONISTI AUTORIZZATI ALL'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

5.1. AVVOCATI, DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Il citato comma 1, articolo 1 della Legge n. 12/1979 prevede che *“Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei Consulenti del Lavoro [...] nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”*.

La disposizione in esame, nell'ultima parte del periodo, apre la possibilità a diverse categorie di professionisti di effettuare taluni adempimenti ma, si badi, non va certo a creare una equiparazione *tout court* delle diverse professioni con quella di Consulente del Lavoro.

Infatti, da una interpretazione letterale della norma, conforme al principio generale di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. *“Preleggi”*)²⁶, si evince che l'autorizzazione concessa agli *“altri”* professionisti sia subordinata ad una duplice serie di limitazioni:

²⁵ Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 333 del 29 luglio 2016

²⁶ Disposizioni sulla legge in generale, cd. *“Preleggi”*. Articolo 12, 1 comma: *“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del Legislatore*

- da un punto di vista oggettivo, gli adempimenti possono essere solamente quelli in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale;
- da un punto di vista soggettivo, solo il professionista che effettui la comunicazione all'ITL nel cui ambito i predetti adempimenti andranno ad essere svolti potrà ritenersi autorizzato. Si vuole, insomma, evidenziare, come tale possibilità non scaturisce dalla sola appartenenza di un soggetto ad un determinato Ordine Professionale (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), bensì anche dall'essenziale condizione di aver effettuato una comunicazione ad un organismo competente.

L'autorizzazione ex articolo 1, comma 1 della Legge n. 12/1979 costituisce, dunque, una norma di carattere eccezionale, e, come tale non suscettibile di estensione in via analogica a differenti fattispecie.

5.2. AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI

Anche questa categoria di professionisti può svolgere, rispetto alle generali competenze che la Legge ha riservato ai Consulenti del Lavoro, attività limitate.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b, della Legge n. 251/1986, istitutiva dell'Albo professionale degli Agrotecnici, i predetti professionisti *“possono svolgere gli adempimenti di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, su mandato professionale conferito dai datori di lavoro”*.

La norma in parola inoltre prevede che l'iscrizione all'Albo degli agrotecnici consenta: *“la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende”*.

Pertanto, solo ove un Agrotecnico abbia, al contempo, la direzione, l'amministrazione e la gestione di una determinata azienda, potrà altresì curare l'amministrazione del personale, senza possibilità di scissione delle varie attività.

Diversamente argomentando, sarebbe necessaria l'iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro.

5.3. PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Considerazioni analoghe a quelle poc'anzi svolte con riferimento agli Agrotecnici, sono da formularsi anche per i Periti Agrari e i Periti Agrari Laureati.

L'articolo 2 della Legge n. 434/1968, relativa all'Ordinamento della professione di Perito Agrario, così come modificata dalla Legge n. 54 del 21/02/1991 ed in raccordo con il **Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328**, prevede che formino oggetto della professione di perito agrario: *“a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende”*. Anche in questo caso il Legislatore non ha, dunque, inteso attribuire in via autonoma e generalizzata la gestione del personale delle aziende agricole da parte di questi professionisti.

6. BREVI CENNI SULLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Per quanto di interesse, è bene precisare che l'esercizio dell'attività professionale può avvenire, oltre che in forma singola, anche in forma associata tramite la creazione di uno “studio associato” o, infine, di una società tra professionisti (di seguito, anche solo STP).

La STP costituita ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 183/2011 e del successivo D.M. 34/2013²⁷ rappresenta, nel nostro ordinamento, l'uni-

²⁷ Con decorrenza dal 2011, viene emanata la seguente normativa:

- Art. 10 Legge 183/2011 come modificato dalla Legge di conversione 27/2012 del D.L. 1/2012 (D.L. liberalizzazioni). Tale normativa abolisce la Legge 1815/1939, che permetteva l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello studio associato;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (la Riforma delle professioni);
- D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, Ministero di Grazia e Giustizia, Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate dal sistema ordinistico (G.U. n. 81 del 6.4.2013);

co soggetto giuridico legittimato a svolgere in forma societaria l'attività professionale di consulenza del lavoro di cui all'art. 1 della Legge 12/1979, attività che, si ricorda, è preclusa ai CED.

Con la previsione contenuta nel citato articolo 10, la Legge n. 183/2011 è andata ad innovare profondamente l'esercizio delle attività professionali consentendo ai professionisti, regolarmente iscritti agli ordini, di esercitare la loro attività, oltre che in forma individuale e in forma associativa, anche secondo uno dei modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile²⁸.

Si è dunque, andati ad eliminare lo storico divieto di costituire società per l'esercizio di professioni protette (Legge 23 novembre 1939, n. 1815, oggi abrogata), a suo tempo introdotto quale "garanzia" per il cliente che decideva di affidarsi ad un singolo professionista, in virtù delle specifiche competenze da egli possedute.

La Legge del 1939 mirava essenzialmente a garantire ed assicurare un collegamento diretto tra la figura del professionista, tenuto per legge all'iscrizione ad un ordine professionale, e l'esecuzione della prestazione.

Per i professionisti l'unica possibilità di esercitare la propria attività in forma associativa era quella prevista all'articolo 1 della citata Legge 1815/1939²⁹, ovvero, lo "studio associato".

• D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 (Decreto parametri).

²⁸ Nello specifico, le forme societarie introdotte (art. 10, Legge 12 novembre 2011, n. 183 art. 1 D.M. 8 febbraio 2013), sono le seguenti:

- «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della Legge 12 novembre 2011, n. 183. Società semplice, Snc, Sas, Spa, Sapa, Srl e Società cooperativa. Le società cooperative tra professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Si ritiene legittima la costituzione di una S.r.l. unipersonale e, infine, non sembra invece possibile costituire una STP in forma di S.r.l. semplificata.

²⁹ Legge 23 novembre 1939, n. 1815 "Disciplina giuridica degli Studi di assistenza e di consulenza". Articolo 1: "Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari di-

In seguito all'abrogazione del divieto previsto dall'art. 2 della Legge 23 novembre 1939, n. 1815³⁰, è oggi espressamente consentito costituire società tra professionisti aventi per oggetto l'esercizio di professioni regolamentate in ordini professionali.

Si precisa che la forma organizzativa dell'associazione professionale (studio associato) è fatta salva dal comma 9 dell'articolo 10 della Legge 183/2011 e, dunque, questa è espressamente consentita dalla Legge, nonostante l'abrogazione della citata Legge 1815/1939.

La Legge 183/2011 ha dato vita ad un sistema societario secondo cui il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale di questi ultimi deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci³¹.

Appare opportuno precisare che, in ogni caso, il sistema delineato dall'art. 10 della Legge n. 183/2011 e dal successivo D.M. 34/2013³² contenente il Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, non comporta il superamento della riserva legale di attività, che ha fondamento

sposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati".

³⁰ Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 266.

³¹ La norma stabilisce, poi, che il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6 mesi.

³² Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013 è andato a dettare una disciplina organica delle STP, in particolare, con riguardo alle seguenti tematiche:

- criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
- designazione del socio professionista da parte dell'utente;
- incompatibilità;
- osservanza del codice deontologico da parte dei professionisti e riferimento della società al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta.

nella previsione di cui all'articolo 33, quinto comma, Costituzione³³ circa l'esame di Stato per l'abilitazione professionale (Consiglio di Stato, VI sezione, 11 novembre 2014/16 gennaio 2015 n. 103)³⁴.

La STP, dunque, rappresenta l'unico strumento innovativo per svolgere la professione in maniera associata, non tollerando l'ordinamento altre modalità o istituti³⁵.

6.1. LA STP NELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

Tra le nuove prerogative professionali che la Legge ha riconosciuto ai Consulenti del Lavoro rivestono particolare interesse quelle attribuite alla categoria dal D.Lgs. 276/2003, che all'articolo 6, comma 4 prevede: *“L'ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4³⁶ di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di*

³³ Articolo citato sub nota 1.

³⁴ “Il sistema delineato dall'art. 10 della L. 183/2011 non comporta il superamento della riserva legale di attività che ha fondamento nella previsione di cui all'art. 33, quinto comma, Costituzione circa l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Nemmeno può ritenersi che la possibilità, prevista da quella norma di legge, di esercitare le professioni regolamentate in forma societaria rappresenta un corollario di un più ampio principio (che non è desumibile dalla lettera e della ratio della disposizione) secondo cui sarebbe possibile esercitare quelle attività professionali da parte di società commerciali, munite dell'unica cautela di avvalersi di un professionista abilitato quale lavoratore dipendente”.

³⁵ L'INAIL, con la circolare n. 35 del 13 settembre 2017, ha abilitato le STP iscritte all'Albo dei Consulenti del Lavoro alla tenuta del Libro unico, prevedendo che possano ottenere il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi telematici relativi alla gestione dei rapporti previdenziali ed assicurativi dei clienti che abbiano rilasciato delega in tal senso. In proposito, è bene precisare che la gestione delle deleghe dovrà essere riferita alla STP e non al singolo socio professionista. (Per ulteriori approfondimenti in merito, si veda il Comunicato rilasciato in data 14 settembre u.s. dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro prot. 7728/U/COMUNICATI E NOTIZIE).

È stato, dunque, adeguato il sistema di profilazione degli Istituti in modo da consentire anche alle STP di ottenere il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti previdenziali

³⁶ Articolo 4, comma 1 D.Lgs. 276/2003: “Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di

personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione é subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1. 5. È in ogni caso fatto divieto ai Consulenti del Lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale". L'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha dunque richiesto l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 citato della Fondazione Consulenti per il Lavoro ("Fondazione Lavoro").

Quest'ultima, ai sensi del primo comma dell'articolo 4 del proprio statuto ha come scopo "l'attività di intermediazione³⁷ ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., e tutte le attività di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., nel rispetto dei requisiti giuridici previsti dallo stesso decreto ai sensi dell'articolo 13 del D.M. del 23 dicembre 2003".

L'articolo 5 dello statuto della Fondazione rubricato "Consulenti del Lavoro delegati" stabilisce: "ai sensi dell'articolo 13 del D.M. del 23 dicembre 2003, per le attività previste dal presente statuto, la Fondazione potrà delegare i Consulenti del Lavoro, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e dei regolamenti specifici emanati dalla Fondazione".

Il "Regolamento per i delegati" approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2017 all'articolo 4 rubricato "Svolgimento dell'incarico" stabilisce: "**L'incarico ha carattere strettamente personale. Il Consulente del Lavoro delegato è libero di organizzare l'attività in piena autonomia e nei modi che riterrà più opportuni, nel rispetto delle norme di legge, di quelle deontologiche e di quanto previsto nel seguente regolamento e dalle disposizioni imposte dalla Fondazione**"; il successivo articolo 5 rubricato "Studio Associato" prevede che "Il Consulente del Lavoro delegato può svolgere l'atti-

cui all'articolo 20; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale".

³⁷ È bene precisare che l'attività di intermediazione, in quanto estranea alla gestione del rapporto di lavoro, non rientri nell'ambito di quelle attività "riservate", di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 12/1979. Ne deriva che nessun soggetto abilitato, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/1979, potrà ritenersi titolare di un diritto soggettivo all'esercizio dell'attività di intermediazione declinata dal D.Lgs. 276/2003

vità anche in forma di Studio Associato, costituito da soli Consulenti del Lavoro, tutti delegati, nel rispetto della normativa vigente e successive modifiche. Nell'ipotesi di Studio Associato, il Consulente del Lavoro delegato è obbligato a trasmettere copia dell'atto dello Studio Associato. Per le attività di intermediazione e quelle ad essa collegabili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003, il potere di firma e di rappresentanza sono riservate ai Consulenti del Lavoro delegati, mentre ogni rapporto economico derivante dall'attività delegata, può essere imputato allo Studio Associato”.

Il combinato disposto dei due articoli regolamentari poc'anzi citati stabilisce due principi fondamentali: il primo riguarda **l'attribuzione della delega alla sola persona fisica Consulente del Lavoro** ed il secondo riguarda i rapporti economici tra la Fondazione Consulenti per il Lavoro ed i propri delegati, rapporti che sono conseguenti alla attribuzione della delega, con la sola eccezione degli studi associati composti da soli Consulenti del Lavoro per i quali la delega è attribuita a tutti gli associati ed i rapporti economici sono riconosciuti in capo allo studio associato. È bene precisare che l'attività svolta dal Consulente del Lavoro in quanto delegato non è da considerarsi “professionale in senso tecnico”, posto che essa non rientra nell'ambito della riserva di cui alla Legge 12/1979 e non appartiene al singolo Consulente per il solo fatto di essere iscritto all'ordine, ma viene svolta se e nella misura in cui la Fondazione istituita conferisca e mantenga la delega prevista. Dalle considerazioni poc'anzi svolte, si evince che trattandosi di attività vincolata alle condizioni previste dalla Legge ed assolutamente non disponibile da parte del singolo Consulente del Lavoro, non sia legittimo l'esercizio di tale attività delegata dalla Fondazione attraverso lo strumento della STP, anche nell'ipotesi in cui questa sia composta da soli soci Consulenti del Lavoro

6.2. REGIME DISCIPLINARE NELLA STP (ART. 12 D.M. 8 FEBBRAIO 2013)

Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.

Responsabilità personale e responsabilità concorrente. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad

un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Il legislatore ribadisce, dunque, anche nel contesto della STP l'importanza della regola deontologica esistente per le varie professioni, al punto tale che le sanzioni debbano essere indirizzate sia ai soci sia alle stesse società. Si nota, quindi, un superamento del principio di personalità, individuandosi la persona giuridica come destinataria di una precisa responsabilità disciplinare ulteriore.

Analizziamo alcune problematiche procedimentali in materia di STP anche multidisciplinare.

Nessun problema si pone quando l'Ordine di iscrizione del socio imputato è lo stesso dell'Ordine presso il quale è iscritta la società, in quanto si applicano le medesime regole deontologiche.

Diversamente, si pongono problemi nell'ipotesi di una società multidisciplinare, laddove i soci esercitino professioni diverse da quella propria dell'ordine in cui è iscritta la società.

Infatti, in tale ipotesi i codici deontologici risulteranno diversi e differenti saranno i consigli di disciplina, anche se il fatto costitutivo dell'illecito disciplinare (ad esempio, le indicazioni della direzione aziendale) risulti essere unico. Emergono, quindi, problemi di uniformità delle decisioni dei singoli Consigli di disciplina.

Problemi attuativi, non risolti dalla norma, si rilevano anche quando un illecito disciplinare venga realizzato nell'ambito di una STP non multidisciplinare da più soci soggetti alla potestà disciplinare di diversi Ordini competenti per territorio. In tale eventualità, al fine di dare uniformità decisionale, sarebbe opportuno prevedere canali di collegamento tra i singoli collegi di disciplina, probabilmente anche attraverso la previsione di norme regolamentari, che possano realizzare una riunione dei procedimenti.

6.3. IN PARTICOLARE SULLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ

Come sopra si è sottolineato, in base alla norma di Legge (cfr. art. 10, comma 1, del Regolamento) sia i singoli professionisti sia la società devono

osservare le norme deontologiche dell'ordine a cui sono iscritti; infatti, ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, «la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta» (art. 12.1 del Regolamento). Da quanto sopra si evince che la società potrà essere soggetto passivo di un procedimento disciplinare per la violazioni di norme deontologiche e potrà essere sospesa o radiata dall'albo o semplicemente censurata.

Tuttavia, esistono doveri deontologici che riguardano unicamente i singoli professionisti, come ad esempio quello inerente alla formazione. Ebbene, sembra arduo che la società possa essere accusata per la violazione di tale dovere deontologico di formazione. Lo stesso potrebbe valere per tutti quegli obblighi di correttezza e buona fede, che sono immediatamente riferibili ad una persona fisica. Tuttavia, proprio in virtù della nuova disposizione di Legge, che individua nella STP un soggetto passivo nell'ambito del procedimento disciplinare, la società potrà essere chiamata a rispondere disciplinarmente in persona del suo rappresentante legale anche in via diretta. Accanto a tale responsabilità diretta potrà sussistere una responsabilità indiretta, individuandosi un preciso dovere di controllo da parte della società medesima sull'operato dei singoli soci professionisti. Può, inoltre, individuarsi una responsabilità diretta della STP, sempre in persona del legale rappresentante pro tempore, in riferimento a quelle ipotesi di “mala gestio” della STP medesima.

Va sottolineato che la responsabilità disciplinare della società deve sempre essere distinta da quella dei soci. Ne deriva che:

- se la società subisce un provvedimento di sospensione o radiazione, la società non potrà svolgere attività lavorativa, mentre i soci, se estranei alla commissione dell'illecito, non verranno colpiti da analogo provvedimento e, pertanto, potranno svolgere il proprio lavoro a titolo individuale;
- se le irregolarità disciplinari vengono compiute individualmente dal socio, restandone la società estranea (in quanto non tenuta nel caso specifico ad alcun dovere di controllo), quest'ultima non potrà essere oggetto di provvedimento disciplinare; da ciò si evince che non può ipotizzarsi una responsabilità oggettiva in capo alla STP.

Certo l'indagine circa l'eventuale coinvolgimento della società rispetto ad un comportamento illecito di un socio non si pone in un contesto semplice, ma richiede un percorso di attenta valutazione degli elementi probatori ed indiziari presenti.

La responsabilità disciplinare ha sempre una sua natura personale, mentre in riferimento alla società ha sempre una connotazione concorrente. In buona sostanza, il comportamento illecito del professionista socio di STP ha come conseguenza una responsabilità della società, allorquando tale professionista abbia agito per conto della società medesima, seguendo direttive attribuibili a quest'ultima.

Come sopra già sottolineato, la irregolare gestione di una STP ha come conseguenza diretta una duplice responsabilità disciplinare: sia quella dell'amministratore (se professionista) che ha commesso la irregolarità, sia quella della società, inevitabilmente coinvolta in via automatica, stante la sussistenza del rapporto organico.

7. NOVITÀ INTRODOTTE DAL JOBS ACT DEGLI AUTONOMI IN MATERIA DI APPALTI E RAPPORTI CON LA CONSIP

Con la Legge n. 81/2017, contenente le Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (cd. "Jobs Act degli autonomi") vi è una espressa disposizione dedicata agli Appalti per prestazioni di servizi e consulenza (articolo 12, comma 1).

In virtù di quanto disposto dalla normativa in esame le amministrazioni pubbliche devono promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

A tal fine è riconosciuta ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

- di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste (ex art. 3, commi 4 ter e ss., del D. L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 33/2009) con

- accesso alle relative provvidenze;
- di costituire consorzi stabili professionali;
- di costituire associazioni temporanee professionali (ex art. 48 Codice degli appalti – D.Lgs. n. 50/2016).

La Concessionaria Servizi Informativi Pubblici, in sigla “CONSIP S.p.A.” è una società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, suo azionista unico, deputato a gestire il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in sigla “MePA”.

Attraverso il proprio sito web, al quale possono registrarsi tutte le Pubbliche Amministrazioni ed i fornitori (che poi interagiscono attraverso dei cataloghi di domande ed offerte), la CONSIP si occupa di fornire attività di consulenza, assistenza e supporto negli acquisti delle amministrazioni pubbliche.

Il D.P.R. 101/2002 ha disciplinato lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto e la nascita del MEPA, e, dopo l’entrata in vigore della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), la digitalizzazione degli acquisti è divenuto lo strumento obbligatorio da parte delle Amministrazioni statali, centrali e periferiche, entro la soglia comunitaria.

A seguito dei contatti avutisi dal CNO con la CONSIP al fine di riorganizzare i cataloghi, ad evitare che servizi riservati ai professionisti iscritti ad Albi, possano essere affidati a soggetti non abilitati o autorizzati, nel sito web: acquistinretepa.it è ora attiva la sezione dedicata ai Consulenti del Lavoro per l’attività di gestione dell’amministrazione del personale.

Inoltre quali concrete ed efficaci azioni sinergiche, tra il Consiglio Nazionale e i Consigli Provinciali degli Ordini, si sono registrati dei positivi riscontri da parte di alcuni Comuni ed altre Amministrazioni Pubbliche, alle quali sono state segnalate irregolari procedure che consentivano illegalmente, la partecipazione ai bandi pubblici anche alle società commerciali.

Con il messaggio n. 2045 del 28/05/2019, l’INPS ha finalmente recepito le nostre istanze di equiparare le procedure telematiche riferite alla gestione dell’amministrazione del personale in ambito pubblico, a quanto già in atto per le deleghe nel settore privato. Tale adeguamento ha richiesto tempi lunghi, considerate le diverse operatività delle strutture pubbliche ma, un altro importante risultato è stato raggiunto, rilevante anche per il contrasto all’abusivismo.

8. L'ESSERE CONSAPEVOLMENTE CONSULENTE DEL LAVORO

8.1. POSSESSO DEL DUI

È obbligatorio che tutti i Consulenti del Lavoro si dotino del tesserino DUI (Documento Unico di Identificazione), contenente il “certificato di autenticazione” CNS, un “certificato di firma digitale”, che incorpora anche la “qualifica” del titolare, ossia l'appartenenza all'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Infatti, per potersi rivolgere agli enti previdenziali ed assistenziali, nonché ad altre amministrazioni pubbliche, anche di province diverse da quella nella quale sono iscritti, i Consulenti del Lavoro vengono univocamente riconosciuti per il tramite del tesserino DUI, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h della legge 12/1979.

Com'è noto, al DUI è abbinata anche una PEC istituzionale e, pertanto, ogni iscritto ha a disposizione una casella di posta elettronica certificata caratterizzata dal seguente dominio: @consulentidellavoropec.it o @cdlrmpc.it, per i soli iscritti al Consiglio Provinciale di Roma. L'iscritto, per sue esigenze personali, potrà avere anche altre PEC, purché comunicati al Consiglio Nazionale, per il tramite del proprio Consiglio Provinciale, quale intende utilizzare ai fini della pubblicazione sul portale INI-PEC, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e ReGIndE, gestito dal Ministero della Giustizia, i cui dati sono aggiornati periodicamente dallo scrivente (cfr. Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro n. 1936 del 14 febbraio 2019).

8.2. SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA

La legge 12 all'art. 6, ci obbliga al segreto professionale su quanto conosciuto per ragione della professione, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 220 del codice di procedura penale che obbliga invece anche i professionisti a riferire all'autorità giudiziaria.

Il segreto professionale è disciplinato all'art. 622 c.p., che punisce chiunque, avendo avuto notizia di un segreto in virtù del proprio stato, ufficio, della propria professione o arte, lo rivela senza giusta causa o lo utilizza a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento. La ratio della norma si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dei rappor-

ti intimi professionali determinati da necessità o quasi necessità, nonché nell'interesse pubblico a che il professionista preservi la segretezza dei fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio del ruolo ricoperto, in tal modo garantendo la tutela della libertà e della sicurezza dei rapporti professionali. Soggetti attivi del reato sono i professionisti in senso lato. Il codice si limita ad indicare alcune situazioni personali idonee a determinare il sorgere di un obbligo di segretezza. In particolare la norma fa riferimento allo stato, ad intendersi quella condizione giuridica derivante da rapporti di parentela o di coniugio, oppure nella condizione in cui si trova il soggetto che espleta una particolare attività nei confronti del richiedente, quale ad esempio quella di praticante o di segretaria; all'ufficio, da intendersi riferito all'esercizio di attività pubbliche o private da cui derivino diritti e doveri ivi comprese le funzioni svolte da tutori, consulenti o impiegati; alla professione o arte ad intendersi ogni forma di attività, principalmente retribuita, di carattere intellettuale o manuale, svolta a servizio di altre persone.

Peraltro, il problema del segreto professionale si sta ponendo anche in materia di banche dati informatiche. Secondo la Corte di Cassazione (n. 17756 del 28 aprile 2015, emessa dalla V Sezione della Corte di Cassazione) in campo informatico l'archivio non è una somma di dati, ma costituisce il frutto di un lavoro di analisi del dato e del suo inserimento con particolare metodica informatica che presuppone scelte provenienti da un know how, la cui rivelazione è giuridicamente tutelata.

Prendendo in considerazione altri precedenti in materia di segreto scientifico e industriale, la tutela del segreto professionale, sotto il profilo oggettivo dell'archivio informatico, ha ad oggetto l'interesse alla riservatezza di notizie attinenti non ai singoli dati o a loro singole specie, ma ai metodi di progettazione, elaborazione, messa a punto dei dati medesimi, metodi che costituiscono il know how, vale a dire quel patrimonio cognitivo, che è frutto di una particolare tecnologia di lavoro, trasfusa in una specifica metodica informatica (Cass., Sez. V, 18 maggio 2001, n. 25008). La Cassazione ha sottolineato che l'oggetto della tutela penale del reato di rivelazione del segreto professionale deve ritenersi quindi il segreto professionale in senso lato, da intendersi come quell'insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire al titolare conoscenza, riproduzione, diffusione dei dati informatici con

la maggiore esattezza, con la più celere prontezza, col più alto profitto. L'archivio informatico, quindi, altro non è che l'espressione del professionale e segreto sapere informatico.

La regolamentazione sostanziale del segreto professionale appartiene ai singoli ordinamenti professionali, che nella loro potestà di regolamentazione possono declinarne il contenuto. La violazione del segreto professionale comporta due tipi di conseguenze disciplinari in seno alla società:

- a) una responsabilità propria di colui che abbia divulgato le notizie riservate;
- b) una responsabilità di colui che abbia indotto il professionista a violare il segreto.

Ciò induce a considerare come nell'ambito della STP il ruolo del "socio di capitali" possa essere effettivamente condizionante al di là del rispetto della prevalenza nella compagine sociale della componente professionale nella misura prevista dalla Legge. In questo senso, si ritiene – ribadendo – che non siano legittimi patti parasociali tendenti ad eludere il principio normativo secondo cui il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

8.3. UTILIZZO DEL LOGO

Il logo dei Consulenti del Lavoro prende spunto e nasce da un triangolo, rappresentato attraverso l'intersezione di tre differenti gruppi di barre, a loro volta composte ciascuna da tre elementi.

L'idea che questa figura vuole esprimere è la triangolazione fra consulente, società e lavoro: il logo vuole, quindi, rendere graficamente un valore che si pone alla base del manifesto programmatico di sviluppo della categoria professionale, quello dell'equidistanza fra consulenti, impresa e istituzioni. La matrice progettuale, l'assetto comunicazionale, la forza di espressione, la dinamicità, la tridimensionalità, la robustezza e l'inventiva fanno perno su questo triangolo da cui si sviluppa una dilatazione geometrica, proprio attraverso le linee ripetute in tre differenti direzioni.

Sviluppato su un impianto di forte rigosità geometrica e razionale, il

marchio può essere declinato con duttilità e inventiva, permettendo una vasta e inesauribile applicazione ad ogni livello di messaggio, da quello squisitamente istituzionale a quello più propriamente pubblicitario.

Il modo più semplice per realizzare questa esigenza è personalizzare il logo dei Consulenti del Lavoro modificandone il colore di una o più barre, o anche lo sfondo. **Tuttavia i professionisti iscritti all'Ordine Professionale, sono tenuti a utilizzare il solo logo, senza alcun colore**, per diffondere l'immagine del proprio studio sia a livello professionale sia a livello pubblicitario.

Più nello specifico:

- il logo con la barra superiore verde indica il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (vedi esempio nella foto sotto);
- il logo con la barra superiore gialla indica il Consiglio Provinciale dell'Ordine (vedi esempio nella foto sotto);
- il logo con la barra superiore blu indica l'ENPACL (vedi esempio nella foto sotto);
- il logo con la barra superiore rossa indica altri organismi facenti parte dei Consulenti del Lavoro.

Pertanto, i loghi da non utilizzare sono i seguenti:





Il logo che il singolo Consulente del Lavoro può utilizzare è il seguente



8.4. PUBBLICITÀ INFORMATIVA

L'art. 33 del Codice deontologico dei Consulenti del Lavoro in tema di “Pubblicità informativa” prevede quanto segue:

- “1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine.
4. Il Consulente non deve pubblicizzare la propria attività professionale associando in alcun modo la propria immagine a società commerciali o altri enti terzi al fine di eludere le disposizioni di cui ai precedenti commi”.

8.5. POLIZZA PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 12 del Codice deontologico dei Consulenti del Lavoro in tema di responsabilità patrimoniale, in ossequio all'art. 5 del d.p.r. 137/2012, si prevede che:

- “1. Il Consulente è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia dei documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

2. Il Consulente deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
3. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento dell'attività professionale in mancanza di idonea copertura assicurativa”.

È opportuno che nella polizza professionale siano specificatamente comprese:

- tutte le attività riservate dalla legge ai Consulenti del Lavoro e/o comunque riconducibili alla consulenza del lavoro, prestata dall'iscritto all'Ordine specifico, e ai relativi adempimenti;
- tutte quelle attività indicate nel d.m. 46/2013 (c.d. decreto parametri);
- l'attività di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Consulenti del Lavoro (sottoscritto in data 15 gennaio 2014, della durata di due anni, poi rinnovato il 4 marzo 2016 con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, della durata di cinque anni, rinnovabili), secondo il quale i Consulenti del Lavoro potranno asseverare la regolarità contributiva e retributiva delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro per il tramite della procedura Asse.Co. (Asseverazione Contributiva)”.

Infine, è opportuno precisare che il rischio per lo svolgimento dell'attività professionale riservata non può essere oggetto di polizza assicurativa rilasciata a favore di soggetti diversi da: Consulenti del Lavoro che svolgono la professione individualmente; Consulenti del Lavoro che svolgono la professione in via associata (associazione professionale) o societaria nella forma della STP.

Il CED, assistito da un professionista, non può considerarsi coperto dalla polizza assicurativa stipulata in proprio dal professionista medesimo per lo svolgimento della propria attività.

8.6. FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

Il Consulente del Lavoro, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel miglior interesse dell'utente e del-

la collettività, ha l'obbligo di sviluppare e curare la propria competenza professionale, mediante la partecipazione a corsi o eventi formativi riconosciuti o accreditati ai sensi dell'apposito regolamento e relative linee guida. Lo svolgimento della formazione continua costituisce obbligo giuridico e deontologico per tutti gli iscritti all'Ordine, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. Si ricorda che è stata sviluppata dalla Fondazione Studi una piattaforma informatica che consente al singolo Consiglio Provinciale di operare, nell'apposita area dedicata, sia nella propria qualità di organismo territoriale di categoria, sia nella qualità di ente formatore. Tutti i Consulenti del Lavoro possono prenotarsi per la partecipazione agli eventi formativi, e svolgere tutte le altre attività ad essi dedicate, accedendo alla piattaforma mediante la "scrivania digitale" presente nella home page del sito www.consulentidellavoro.it

All'area riservata del portale della Formazione Continua si accede con le medesime credenziali già utilizzate per gli altri servizi presenti su "scrivania digitale". Diversamente è possibile effettuare la relativa registrazione.

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quella dell'abusivismo è una tematica di grande attualità, in continua evoluzione, che interessa da vicino la categoria professionale dei Consulenti del Lavoro.

Questi rivestono un ruolo fondamentale nel contesto sociale, poiché a tutela della fede pubblica sono previsti precisi ed indefettibili requisiti, previsti dalla legge, che devono sussistere, al fine di potere svolgere l'attività professionale. Inoltre, al capitolo 8 della guida sono, altresì, elencate alcune disposizioni obbligatorie per il Consulente del Lavoro per condurre consapevolmente il proprio ruolo ordinistico. Sembra opportuno ricordare che commette reato colui che non possiede il titolo per esercitare e che, pur disponendo del titolo, non abbia adempiuto alle formalità richieste per l'esercizio della professione (iscrizione all'Ordine, abilitazione, ecc.). Il reato si realizza anche con il compimento di un solo atto illegittimo.

Si è poi voluto far comprendere come, all'interno del nostro panorama nazionale, vi siano diverse figure professionali e realtà ben distinte tra loro, ove ognuna vanta specifiche competenze e limitazioni. Appare quanto mai evidente che, molto spesso, dietro alle realtà dei Centri di elaborazione dati si possa nascondere l'esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro: un fenomeno che gli Organi di Categoria hanno sempre affrontato ed aspramente combattuto, intensificando l'attività di vigilanza e sfruttando tutti gli strumenti che la Legge mette a loro disposizione. La lotta all'abusivismo, tuttavia, non è solo focalizzata sui Ced irregolari, ma anche su tutte quelle società costituite da associazioni di categoria, che risultino prive di rappresentatività delle aziende ed in alcuni casi ad esse non associate o non associabili.

Quello del Consiglio Nazionale è un forte e deciso impegno a contrastare e reprimere il fenomeno dell'abusivismo, in sinergia con Fondazione Studi ed i singoli Consigli Provinciali degli Ordini, da sempre attivi nel rispetto dell'obbligo di vigilanza attribuito loro dalla Legge 12/1979.

Ad oggi può essere effettuato un bilancio ottimistico: grazie ai numerosi interventi posti in essere, molte problematiche si vanno risolvendo; altre, seppur in tempi più lunghi, anche in considerazione del coinvolgimento dei vari Enti ed Istituzioni competenti, saranno costantemente monitorate e assunte come una priorità da parte degli Organismi di categoria.

Il Consiglio Nazionale, con un'azione costante sta, inoltre, interessando delle problematiche messe in luce nella presente guida le Direzioni del Ministero del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, oltre che dell'Agenzia delle Entrate. L'ingresso dei Consulenti del Lavoro nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è un altro importante obiettivo che si è concretizzato a seguito dei contatti tra il Consiglio Nazionale e l'Ente gestore "CONSIP". L'attività di vigilanza e monitoraggio è altresì indirizzata ai vari bandi pubblici rivolti anche alle società commerciali per attività riservate, provvedendo a segnalare comportamenti illeciti. Molti sono i riscontri positivi ottenuti da parte di Comuni ed altre Amministrazioni Pubbliche.

La giurisprudenza, dal proprio canto, condanna decisamente il fenomeno dell'abusivismo e ciò rafforza ancor di più l'esigenza di segnalare ogni attività sospetta nei territori, ivi comprese tutte quelle forme di pubblicità occulte o non trasparenti che possono celare fenomeni di abusivismo.

Per tutte queste motivazioni si è proceduto ad aggiornare la presente Guida, giunta alla quinta edizione.

Il presente lavoro vuole divenire un importante e valido strumento di supporto tanto per la Categoria quanto per tutti gli operatori esterni che si trovino ad interfacciarsi con le delicate tematiche della lotta all'abuso professionale e della tutela della professione.:

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE DEL CED ALL'ISPettorATO TERRITORIALE DEL LAVORO E AL CONSIGLIO PROVINCIALE

CARTA INTESTATA CED

Spett.^{le}

Racc. _____
Ispettorato Territoriale del Lavoro di

Racc. _____
Ordine dei Consulenti del Lavoro di

Oggetto: Comunicazione ex art. 1, comma 5, L. 12/79, come modificato dall'art. 5-ter, c.1. lett. A), D.L. 10/2007, convertito nella Legge 46/2007. Assistenza del consulente del lavoro al CED.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, l. 12/79, come modificato dall'art. 5-ter, c.1. lett. A), D.L. 10/2007, convertito nella Legge 46/2007, ed in virtù delle di quanto precisato dal Ministero del Lavoro con circolare del 4 giugno 2007, il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ via _____ cap _____ – nella qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società _____, avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di elaborazione e stampa dei cedolini paga, comunica che *la scrivente azienda ha conferito incarico per la verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e stampa svolta dal CED al sig. _____, professionista iscritto all'Ordine di _____ e quindi abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge n. 12/1979.*

Cordiali saluti

Il rappresentante legale

(Firma a Timbro)

ALLEGATO 2

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER I PROFESSIONISTI NOMINATI
QUALI RESPONSABILI DEI CED

CARTA INTESTATA CPO

_____, _____
Prot. n. _____
Gent.^{mo} Professionista

Via _____

Oggetto: Richiesta documentazione per il responsabile CED.

Lo scrivente Consiglio Provinciale, ha ricevuto in data _____ la comunicazione ex art. 1, comma 5, Legge 12/1979, ad opera della società _____ con la quale la S.V. ha ricevuto incarico per la verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e stampa svolta dal Ced.

Alla luce di quanto sopra esposto, si prega di far pervenire allo scrivente, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, la seguente documentazione:

- 1) Autodichiarazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445
- 2) (nel caso di altro professionista di cui al comma 1, art. 1, Legge 12/1979), copia della comunicazione inviata all'Ispettorato del Lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della predetta Legge.

L'occasione è gradita per porgere
Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(_____)

ALLEGATO 3

AUTOCERTIFICAZIONE DA REDIGERE A CURA DEL PROFESSIONISTA NOMINATO QUALE RESPONSABILE DEL CED

CDL _____

VIA _____

CAP _____ CITTÀ _____

C.F. _____

P.IVA _____

AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____

il _____ e residente in _____

Via _____ che esercita l'attività

professionale presso lo Studio _____

sito in _____ Via _____

Isritto/a all'Ordine dei _____ di _____

dal _____ al n. _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

DICHIARO sotto la mia personale responsabilità

di avere il domicilio professionale in _____

Via _____ di partecipare all'attività del CED

denominato _____ con sede

in _____ Via _____

in qualità di: _____ *

a far data dal _____

FIRMA

* Indicare se:

a) **Amministratore**; b) **Altro** (in tal caso, specificare).

CARTA INTESTATA CPO

_____, _____
 Prot. n. _____
 Gent.^{mo} Professionista

 Via _____

**Oggetto: Competenze e obblighi del responsabile Centro Elaborazione
 Dati** _____

Lo scrivente Consiglio Provinciale, dopo aver acquisito:

- a) a comunicazione *ex* art. 1, comma 5, L. 12/1979 della società in oggetto;
- b) la Sua autocertificazione *ex* art. 46 D.P.R. 445/2000;

rammenta che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 12/1979, i Centri di elaborazione dati (CED) sono abilitati esclusivamente a compiere mere operazioni di calcolo e stampa.

Alla luce di quanto testé esposto, si ritiene altresì opportuno evidenziare che la responsabilità del controllo sull'attività dei Centri elaborazione dati è attribuita al relativo professionista incaricato, come specificato anche nella Circolare 4 giugno 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il professionista incaricato sarà ritenuto responsabile per l'attività eseguita dal CED, anche deontologicamente.

Corre, inoltre, l'obbligo di informarla che, qualora pervenissero allo scrivente segnalazioni di irregolarità relative all'attività di assistenza al CED, si provvederà a segnalare il Suo nominativo all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, al fine di espletare tutti gli accertamenti del caso.

Con l'occasione si porgono
 Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(_____)

ALLEGATO 5

RICHIESTA COMUNICAZIONE EFFETTUATA AL COMPETENTE ISPettorATO
DEL LAVORO DA PARTE DI PROFESSIONISTA DI CUI AL C. 1, ART. 1, L. N. 12/1979
(PROFESSIONISTA NON CONSULENTE DEL LAVORO)

CARTA INTESTATA CPO

_____, _____
Prot. n. _____

Egr. Professionista

Via _____

Oggetto: Richiesta comunicazione inviata ai sensi art. 1, comma 1, Legge n. 12/1979.

Lo scrivente Consiglio Provinciale _____,
premesse che con raccomandata prot. n. _____ del _____ richie-
deva la seguente documentazione:

- 1) Autodichiarazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- 2) (nel caso di altro professionista di cui al comma 1, art. 1, Legge 12/1979) copia della comunicazione inviata all'Ispettorato del Lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della predetta Legge.

evidenzia alla S.V. come, ad oggi, non sia stata trasmessa la comunica-
zione sub punto 2).

Si rammenta che, a norma del citato comma 1, articolo 1 della Legge n. 12/1979 *“Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”*.

ALLEGATO 5

RICHIESTA COMUNICAZIONE EFFETTUATA AL COMPETENTE ISPettorATO
DEL LAVORO DA PARTE DI PROFESSIONISTA DI CUI AL C. 1, ART. 1, L. N. 12/1979
(PROFESSIONISTA NON CONSULENTE DEL LAVORO)

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita la S. V. a trasmettere allo scrivente copia della comunicazione in oggetto, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente.

Certi di un Suo tempestivo riscontro, si porgono
Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(_____)

ALLEGATO 6

COMUNICAZIONE DA INVIARE AI CED CHE NON ABBIANO OTTEMPERATO ALLA NOMINA DEL PROFESSIONISTA (LA PRESENTE DOVRÀ ESSERE TRASMESSA UNITAMENTE AL FAC-SIMILE DI CUI AL PRECEDENTE ALL. 1)

CARTA INTESTATA CPO

Prot. n. _____, _____

Spett.^{le}

Via _____

Oggetto: Assistenza del consulente del lavoro al CED – Richiesta nominativo responsabile incaricato

A seguito della modifica normativa introdotta dall'art. 5 ter comma 1 lett. a) della Legge n. 46/2007 (conversione con modificazioni del Decreto Legge 15/2/2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali), e delle disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro con circolare del 4 giugno 2007 e circolare n. 17 dell'11 aprile 2013, lo scrivente Ordine sta provvedendo ad effettuare un monitoraggio sui CED operanti in questa Provincia.

Da un esame del codice ATECO della Vs. Società, risultante da visura presso pubbliche amministrazioni, è emerso che questo rientra nel novero di coloro che svolgono l'attività di Centro elaborazione dati conto terzi.

In considerazione di quanto testé esposto, si comunica che non risulta agli atti di questo Consiglio la prevista comunicazione di designazione di uno o più professionisti iscritti agli Albi di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 12/1979, incaricati della verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e stampa dei prospetti paga.

Si invita, pertanto, codesta rispettabile società a voler trasmettere allo scrivente la comunicazione di cui all'oggetto.

Si rammenta, inoltre, che tale predetta comunicazione dovrà essere inviata, oltre allo scrivente, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, come da allegato fac-simile che si allega.

CONTINUA >

ALLEGATO 6

COMUNICAZIONE DA INVIARE AI CED CHE NON ABBIANO OTTEMPERATO ALLA NOMINA DEL PROFESSIONISTA (LA PRESENTE DOVRÀ ESSERE TRASMESSA UNITAMENTE AL FAC-SIMILE DI CUI AL PRECEDENTE ALL. 1)

Ove non provvediate ad adempiere alle predette formalità, previste ex lege, questo Consiglio Provinciale si riserva la facoltà di comunicare il Vostro nominativo all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di _____ ed alle competenti autorità, al fine di espletare le opportune verifiche.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(_____)

CARTA INTESTATA CPO

Prot. n. _____, _____

Spett.^{le}
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

raccomandata a/r

Oggetto: Segnalazione.

Con la presente, si informa codesto Spettabile Ispettorato Territoriale del Lavoro delle seguenti circostanze.

Sono pervenute allo scrivente Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro segnalazioni concernenti le attività poste in essere da _____, con propria sede in _____, via _____n. ____.

Dopo le opportune verifiche del caso, è emerso che tale predetta società ponga in essere attività riservate ai professionisti di cui alla Legge n. 12/1979 e, dunque, non si limiti ad effettuare le attività consentite di calcolo e stampa dei prospetti paga per lavoratori dipendenti, come stabilito *ex lege*.

A supporto delle considerazioni poc'anzi esposte, si produce in allegato copia della visura camerale della predetta società, da un esame della quale è evidente che nell'oggetto sociale figurino alcune delle attività riservate di cui alla citata Legge 12/1979.

ALLEGATO 7

COMUNICAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ISPettorato Territoriale DEL
LAVORO RELATIVO A SEGNALAZIONI RICEVUTE IN MATERIA DI ABUSIVISMO

Alla luce di quanto sopra, si richiede pertanto che Codesto Spettabile Ispettorato Territoriale ponga in essere le necessarie azioni a tutela delle previsioni di cui alla Legge 12/1979, con ogni conseguente azione, ivi compresa la segnalazione alla competente autorità giudiziaria qualora vi fosse prova risultassero evidenti prove di reati.

Certo di un Vs. riscontro, colgo l'occasione per porgere
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(_____)

CED, STP E REGOLARE ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

Sono un Consulente del Lavoro socio di una Società che svolge attività professionale. Possiedo il 90%, l'altro 10% è intestato a mia moglie che non è professionista. La società applica il contributo integrativo del 4% sul fatturato. Sono in regola?

La posizione non è regolare. L'incarico professionale infatti può essere assunto solo dal professionista iscritto all'Albo (art. 2231 del c.c.). Nel caso proposto è indispensabile procedere tempestivamente alla trasformazione della Società in STP.

Se la società continua ad esercitare l'attività professionale con l'attuale assetto giuridico, i soci concretizzano il reato di esercizio abusivo della professione che ha rilevanza penale. Mentre il Consulente del lavoro rischia un pesante provvedimento disciplinare che può anche determinare la sua sospensione dall'Albo.

Sono un Consulente del Lavoro che assiste un CED di cui non sono socio. Ho qualche responsabilità se il CED svolge anche attività professionale?

Certamente vi sono delle corresponsabilità. Il professionista che assiste un CED, oltre la verifica della correttezza delle procedure informatiche, deve infatti anche controllare che l'attività sia limitata al calcolo e stampa del cedolino, diversamente il Consulente favorirebbe lo svolgimento dell'esercizio abusivo della professione. In tal caso incorre nella violazione dell'art. 12 del Codice Deontologico con pesanti conseguenze in ambito disciplinare che potrebbero determinare anche la sua sospensione dall'Albo.

Quattro Consulenti del Lavoro esercitano l'attività professionale con una Società in nome collettivo, che fattura applicando il contributo integrativo del 4%. È corretta questa procedura?

La procedura non è regolare. L'art. 10, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, "consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del codice civile." Pertanto, per regolarizzare la posizione descritta è necessario trasformare l'attuale SNC in "SNC Società Tra Professionisti".

Una S.r.l. esercita l'attività di elaborazione dati, fornendo ai propri clienti servizi sia in campo fiscale che lavoro. Per quanto riguarda la gestione del personale ha affidato la gestione ad un Consulente del Lavoro, che per l'attività esercitata emette nei confronti della S.r.l. regolare fattura con il contributo integrativo del 4%. La società poi a sua volta emette fattura ai propri clienti fatturando l'attività di amministrazione del personale. Si chiede se tale comportamento è corretto.

Nel caso proposto sono due gli aspetti critici da valutare, innanzitutto il rapporto tra Cliente e S.r.l., poi il rapporto tra Società e Consulente.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'art. 2231 del Codice Civile afferma che "Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione". In buona sostanza il contratto concluso tra il Cliente e la S.r.l. è "nullo" perché contrario alla norma imperativa che richiede per l'esercizio dell'attività professionale l'iscrizione all'Albo professionale.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra S.r.l. e Consulente del lavoro interviene l'art. 12 del Codice deontologico che vieta al Consulente del lavoro di porre in essere comportamenti che favoriscono l'attività irregolare di altri soggetti. Per ovviare alla situazione indicata, il Consulente del Lavoro deve assumere direttamente gli incarichi dai singoli clienti ai quali emetterà fattura per le proprie competenze.

NORME DI COMPORTAMENTO DEI CONSULENTI DEL LAVORO NEI CONFRONTI DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Roma, maggio 2016

ART. 1 - *Definizioni e ambito di applicazione*

ART. 2 - *Attività*

ART. 3 - *Obblighi*

ART. 4 - *Norme per il Professionista che assiste il CED*

ART. 5 - *Responsabilità del Professionista*

ART. 6 - *Compiti dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro nella vigilanza sui CED*

NORME DI COMPORTAMENTO DEI CONSULENTI DEL LAVORO NEI CONFRONTI DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- visto il vigente Codice Deontologico emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- visto il Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 6 aprile 2007, n. 46;
- vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 7004 del 4 giugno 2007;
- vista la circolare Inail del 2 novembre 2007;
- visto il Vademecum LUL del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2008;
- vista la nota del Ministero del Lavoro n. 7857 del 29 aprile 2010;
- vista la circolare INPS n. 28 del 8 febbraio 2011;
- vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 e il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34;
- vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 17 dell'11 aprile 2013;
- vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 103/2015;
- visto il comunicato esplicativo dell'ANCI del 9 luglio 2015;

Emana le seguenti norme di comportamento

ART. 1 - Definizioni e ambito di applicazione

1. Le presenti norme di comportamento sono relative all'esercizio dell'attività professionale dei Consulenti del Lavoro nei rapporti con i Centri elaborazione dati (CED) di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.
2. Il Centro Elaborazione Dati (CED) è un soggetto di natura economica che fornisce il supporto informatico per la gestione dei servizi di calcolo e stampa degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale, assistito obbligatoriamente da un professionista di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

ART. 2 - Attività

1. I Centri Elaborazioni Dati svolgono esclusivamente elaborazioni informatiche aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non comportano attività di tipo valutativo ed interpretativo (circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7004 del 4 giugno 2007 e n. 17 dell'11 aprile 2013).
2. Lo svolgimento, da parte dei CED, delle seguenti attività, costituisce violazione delle riserve di legge di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979 n. 12:
 - a) la gestione delle retribuzioni e relative variazioni riferite al personale subordinato, autonomo e parasubordinato, comprese denunce e pratiche conseguenti, in quanto le stesse presuppongono un'attività di contestualizzazione a cui sono sottese valutazioni di carattere tecnico-giuridico non espletabili in via automatica;
 - b) svolgimento di altri adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale relativo al personale dipendente nei confronti dei datori di lavoro e presso gli Enti Pubblici territorialmente competenti (es. istituti previdenziali, assicurativi, Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, ecc..) mediante redazione, conse-

- gna, accesso presso gli uffici o invio telematico della documentazione dovuta all'Ente pubblico competente da parte del cliente;
- c) consulenza ed assistenza per l'amministrazione del personale in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, vertenze di lavoro, inquadramento aziendali, conciliazioni ed arbitrati in sede giudiziale ed extragiudiziali.

ART. 3 - *Obblighi*

1. Le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, costituiscono le uniche attività per legge consentite ai CED.
2. Il CED che sviluppi il calcolo e stampa, per conto di un Consulente del Lavoro, dovrà fatturare tale attività al Consulente del Lavoro. Quest'ultimo emetterà parcella professionale al cliente per tutti gli adempimenti di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, comprese le attività di calcolo e stampa demandate ai CED.
3. È irrilevante che il valore ponderale delle operazioni di calcolo e stampa sia pressoché totale, rispetto alle attività per cui opera la riserva, in quanto il tutto ha carattere unitario, inscindibile e non scorporabile, ricadendo l'intera prestazione nella riserva (Sentenza 103/2015 del Consiglio di Stato).
4. La società tra professionisti (STP) costituita ai sensi dell'art. 10, Legge n. 183/2011 e del successivo D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, è l'unico soggetto legittimato a svolgere in forma societaria l'attività professionale di Consulenza del lavoro di cui all'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, preclusa ai CED.

ART. 4 - *Norme per il Professionista che assiste il CED*

1. Il Professionista nell'assistere un CED deve attenersi ai seguenti doveri:
 - a) sottoscrivere l'incarico professionale con il CED avente esclusivamente ad oggetto il controllo e la verifica dell'aggiornamento e del corretto funzionamento delle attività di calcolo e stampa svolte dai CED;

- b) verificare l'inoltro preventivo alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro dell'obbligatoria comunicazione redatta in forma scritta avente data certa di formale designazione di uno o più professionisti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- c) verificare l'effettivo svolgimento della sola attività di mero calcolo e stampa da parte del CED;
- d) collaborare con l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro competente per territorio, ai sensi dell'art. 16 del Codice Deontologico e segnalare eventuali fenomeni di attività abusiva;
- e) verificare che le fatturazioni da parte del CED assistito siano limitate alle sole operazioni svolte e che le stesse siano di mero calcolo e stampa.

ART. 5 - Responsabilità del Professionista

- 1. La responsabilità del controllo sull'attività dei Centri elaborazione dati, come specificato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 7004 del 4 giugno 2007, spetta al professionista indicato all'assistenza dello stesso che sarà pertanto deontologicamente responsabile di qualsiasi comportamento del CED non conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2. Il Professionista nello svolgimento della sua attività in forma individuale, associata o societaria, qualora contravvenga ai doveri di cui agli artt. 3 e 4, sarà sanzionato a norma del codice deontologico.

ART. 6 - Compiti dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro nella vigilanza sui CED

- 1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, a norma dell'art. 14, lettera b), della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, vigila per la tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro. Su invito della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare n. 4007 del 4 giugno 2007 e nota ministeriale n. 7195 del 6 giugno 2007) e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, le Direzioni Regionali e Provinciali del

Lavoro (ora, rispettivamente, Interregionali e Territoriali del Lavoro) e i Consigli Provinciali degli Ordini sono coinvolti nel monitoraggio circa l'effettiva osservanza da parte dei CED della nomina del professionista incaricato, verificando altresì il possesso da parte degli stessi dei requisiti di cui all'art. 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e l'attività effettivamente svolta.

2. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in presenza di segnalazioni di irregolarità, provvede a trasmettere il nominativo del professionista alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per gli accertamenti del caso.
3. Relativamente alle predette attività di monitoraggio, il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro redige apposito elenco delle comunicazioni pervenute e comunica gli aggiornamenti dello stesso alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
4. È possibile inoltre porre in essere opportune verifiche tramite le Camere di Commercio territorialmente competenti per confrontare le comunicazioni pervenute con le società in possesso di codici ATECO corrispondenti ad attività proprie dei CED presenti negli archivi-aziende delle stesse Camere di Commercio.

In data **9 febbraio 2018** in Roma, sono stati sottoscritti dal Capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Dott. Paolo Pennesi e dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Dott.ssa Marina Elvira Calderone, due protocolli di intesa:

1. PROTOCOLLO DI INTESA PER LA CREAZIONE DI UN OSSERVATORIO DELLA LEGALITÀ

Le parti intendono promuovere e diffondere la cultura della legalità, favorendo i principi di correttezza, efficienza e trasparenza nel mondo del lavoro, finalizzate ad assicurare la rimozione delle problematiche e delle criticità proprie del mercato del lavoro. L'Osservatorio per la legalità diventa un fulcro nevralgico per l'analisi delle problematiche e per lo sviluppo di iniziative sinergiche volte a identificare, prevenire e contrastare situazioni connotate da irregolarità ed i fenomeni illeciti che minano la tutela dei lavoratori e deregolamentano il mondo del lavoro. L'Osservatorio effettuerà la raccolta dei dati ed informazioni concernenti le principali criticità presenti nel mondo del lavoro quali, in via esemplificativa e non esaustiva: lavoro irregolare e sommerso, pratiche di dumping contrattuale, salariale, sociale o, comunque, elusivo degli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali, appalti e somministrazioni illecite, fenomeni di caporalato ed intermediazione illecita, fenomeni di caporalato ed intermediazione illecita, utilizzo distorto dell'istituto della cooperativa. I dati raccolti, le analisi e le ulteriori indagini, saranno oggetto di confronto per sviluppare piani di azioni comuni e svolgere attività di informazione e divulgazione su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare la collettività, anche organizzando incontri, tavole rotonde, dibattiti, seminari tematici e iniziative di carattere culturale. Verranno elaborate procedure comuni per dare corso alle segnalazioni ricevute. Un Gruppo di Lavoro composto pariteticamente avrà il compito di attuare quanto inteso.

L'Osservatorio inoltre promuoverà e incentiverà il ricorso a strumenti quali la certificazione di contratti e l'asseverazione della conformità dei contratti di lavoro, con particolare attenzione alla piattaforma informatica "Asse.Co." predisposta dalla Fondazione Studi

del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in attuazione del relativo Protocollo d'Intesa.

In esito a specifiche attività di vigilanza svolte dagli ITL, potranno essere segnalati al CNO i nominativi di Consulenti del Lavoro affidatari della gestione di realtà imprenditoriali, anche cooperativistiche, nelle quali risultano commessi illeciti penali e/o amministrativi di particolare gravità, al fine di verificare l'applicabilità di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare

2. PROTOCOLLO DI INTESA PER LE AZIONI DI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO E TUTELA DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

Le parti intendono promuovere e favorire la legalità formale e sostanziale nei rapporti di lavoro ed è comune interesse realizzare una proficua collaborazione nella lotta all'abusivismo della professione di Consulente del Lavoro, a tutela della fede pubblica. Le attività saranno rivolte a contrastare l'abusivismo nella gestione dell'amministrazione del personale, oggetto di riserva dei professionisti di cui al comma 1, dell'art. 1, della legge 12/1979 e delle associazioni di categoria di cui al comma 4. Queste ultime anche nel rispetto della prassi ministeriale¹ **devono comunque far affidamento a soggetti che siano Consulenti del Lavoro, dipendenti o meno delle associazioni medesime: ossia soggetti che siano iscritti nell'albo di cui all'art. 8 della legge n. 12/79.** Particolare attenzione nelle attività ispettive da parte degli ITL, deve essere rivolta alle effettive attività svolte dai centri di elaborazione dati e fatturazioni emesse, non soffermandosi pertanto alle sole verifiche dell'assistenza e obbligatorie comunicazioni, riferite ai professionisti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12/1979.

I CED infatti, compresi quelli costituiti dalle associazioni di categoria, ai sensi del comma 5, dell'art. 1, della Legge 12/79, in ambito lavoristico

¹ Ministero del Lavoro - circolare 27 maggio 1986, n. 65; Vedemecum LUL del 5 dicembre 2008

possono svolgere solamente ed esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa e le mere attività accessorie (in via esemplificativa e non esaustiva, la fascicolazione e consegna documenti).

Inoltre gli ITL verificheranno che il soggetto incaricato all'amministrazione del personale, sia un Consulente del Lavoro o se l'altro professionista di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 12/79, abbia inoltrato la prescritta comunicazione.

Sia in presenza di esercizio abusivo che attiverà la comunicazione all'autorità competente, sia in altre ipotesi, l'ITL dovrà informare comunque il CPO dell'esito della verifica ispettiva.

Gruppi di Lavoro potranno essere costituiti per analizzare le statistiche e interagire, al fine di porre in essere le più efficaci azioni atte a contrastare l'abusivismo professionale.

Finito di stampare nel mese di Giugno 2019 da
Litografia Vigilante S.r.l.
via Nuova Poggioreale, 151/D - Napoli (NA)

GUIDA
alla **tutela**
professionale
DEL CONSULENTE DEL LAVORO

QUINTA EDIZIONE - GIUGNO 2019



Consiglieri del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine

TeleConsul Editore